



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*



*Autorità Nazionale
Anticorruzione*

Comunicato del 22 aprile 2016

Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, Raffaele Cantone

Nuovo codice dei contratti pubblici

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, si rende opportuno precisare quanto segue:

1. Ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016.

In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta.

2. La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016.

3. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1., dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

Graziano Delrio

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016

Oggetto: Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 del Codice *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13”*.

La norma prevede l'istituzione di una nuova Banca Dati, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal MIT, sentite A.N.AC. e AGID per l'individuazione dei dati obbligatoriamente inclusi nella e verificati tramite la citata Banca dati.

La disposizione è chiaramente volta a superare l'attuale sistema AVCpass, gestito dall'A.N.A.C. Ciò in conformità con lo stesso principio contenuto all'art. 1, comma 1, lettera z) della legge delega n. 11/2016, in base al quale è prevista la *“riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità”*.

Ciò posto, è da ritenere che la disposizione di cui all'art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l'art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della *ratio legis* sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l'apposito DM). Ciò che consente di ritenere che l'estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto ma non anche l'attuale sistema AVCpass.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Per quest'ultimo, infatti, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con l'intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea.

In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della *ratio* sottesa alle previsioni dell'art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all'art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell'art. 81, l'utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2016

Il Segretario Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'11 MAGGIO 2016

Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l'Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

- 1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
- 2) procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
- 3) procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;

- 4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
- 5) Adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.

2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)

L'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell'8 gennaio 2016, si comunica che l'Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.

3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio

Ai sensi dell'art. 213, comma 9, l'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme di comunicazione.

Il successivo comma 10 prevede che l'Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 81 del Codice.

L'adozione degli atti di competenza dell'Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice, anche in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi, nonché l'adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all'Autorità. Nelle more, al fine di evitare l'interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pubblica e dell'attività di vigilanza dell'Autorità, si comunica quanto segue.

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigore del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall'Autorità con atti a carattere generale.

Per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell'Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.

Al fine di agevolare l'acquisizione del CIG, nonché l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l'Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti

obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione «servizi». Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall'Autorità, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, per inserire le informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1, dovranno essere selezionati i campi corrispondenti alle informazioni riportate nella corrispondente colonna n. 2

Tabella 1

Informazione prevista nel nuovo Codice	Informazione presente nei modelli disponibili sul sito dell'Autorità
Procedura competitiva con negoziazione (art. 62)	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.lgs. 163/06)
Partenariato per l'innovazione (art. 65)	Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56 del d.lgs. 163/06)
Oggetto principale del contratto ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016	Oggetto principale del contratto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 163/06
Costo del progetto – art. 23	Corrispettivo richiesto per la progettazione art. 53, comma 2, lett. b e c
Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del progetto esecutivo - Art. 23	Inizio della progettazione esecutiva e approvazione del progetto esecutivo – art. 53
Somma urgenza art. 163	Somma urgenza art. 176 d.p.r. 207/2010
Modalità di pagamento del corrispettivo – art. 191	Modalità di pagamento del corrispettivo – art. 53, comma 6
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 63, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); comma 4; comma 5;	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 57, comma 2, lett. a), b), c); comma 3, lett. a), b), c), d); comma 4; comma 5 lett. a), b)
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata – art. 157, comma 2	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 91, comma 2
Affidamenti ex art. 154, commi 4 e 5; 156, comma 7	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex artt. 99, comma 5 e 108, comma 6
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e c)	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 122, commi 7 e 8
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. da a) ad e);	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. da a) ad e);
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. g);	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1, lett. h);
Procedure ex art. 54, comma 6	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura

	negoziata art. 221, comma 1, lett. i);
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.1);	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. j)
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.1);	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. k)
Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 125, comma 1, lett. h.2);	Condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata art. 221, comma 1 lett. l)
Procedura negoziata ex art. 125, comma 3, lett. d)	Procedura negoziata ex art. 204, comma 1
Aggiudicazione al concorrente che segue in gratuatoria ex art. 103 comma 3 e fattispecie consimili	Modalità di riaggiudicazione art. 113, comma 4
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto ex art. 110, comma 1	Modalità di riaggiudicazione art. 140, comma 1
Varianti art. 106 e art. 149	Motivi di variante – art. 132; art. 205, commi 1-3 per i beni culturali
Procedure ex art. 36, comma 8	Procedura selettiva ex art. 238, comma 7

Con riferimento alla comunicazione delle informazioni indicate nel Comunicato del Presidente del 18/12/2013, per le quali è previsto l'invio dei modelli predisposti dall'Autorità a mezzo posta elettronica, si specifica che i riferimenti normativi contenuti nel Modello A allegato al Comunicato su richiamato devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice, secondo quanto indicato Tabella 2.

Tabella 2

D.lgs. 50/2016	D.lgs. 163/2006
Art. 80, comma 5, lett. b)	Art. 38, comma 1, lett. a)
Art. 80, comma 2	Art. 38, comma 1, lett. b)
Art. 80, comma 1	Art. 38, comma 1, lett. c)
Art. 80, comma 5, lett. h)	Art. 38, comma 1, lett. d)
Art. 80, comma 5, lett. a)	Art. 38, comma 1, lett. e)
Art. 80, comma 5, lett. c)	Art. 38, comma 1, lett. f) - e lett. c) per i reati che costituiscono grave illecito professionale
Art. 80, comma 4	Art. 38, comma 1, lett. g)
Art. 80, comma 12	Art. 38, comma 1, lett. h)
Art. 80, comma 4	Art. 38, comma 1, lett. i)
Art. 80, comma 5, lett. i)	Art. 38, comma 1, lett. l)
Art. 80, comma 5, lett. f)	Art. 38, comma 1, lett. m)
Art. 80, comma 5, lett. g)	Art. 38, comma 1, lett. m-bis)
Art. 80, comma 5, lett. l)	Art. 38, comma 1, lett. m-ter)
Art. 80, comma 5, lett. m)	Art. 38, comma 1, lett. m-quater)

Si evidenzia che possono rilevare quale causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) i reati commessi nell'esercizio dell'attività professionale idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'esecutore. Pertanto, le stazioni appaltanti, nel caso in cui rilevano la presenza, a carico del concorrente, di sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta della pena per uno di tali reati, dovranno valutare la sussistenza dei presupposti che giustificano l'esclusione e darne conto, all'atto della comunicazione all'Autorità dell'eventuale esclusione, utilizzando il box predisposto per la valutazione dell'incidenza del reato sulla moralità professionale contenuto nel modello A allegato al Comunicato del Presidente del 18.12.2013.

Le indicazioni riportate nella Tabella 2 valgono anche per le ipotesi di utilizzo del sistema AVCpass e di comunicazione delle informazioni relative alla perdita/riacquisto dei requisiti generali, da effettuarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, comma 6, ed 8, comma 5, del d.p.r. 207/2010. Si rammenta che tale disposizione, per espressa previsione dell'art. 216, comma 14, del Codice resta in vigore fino all'adozione delle linee guida sul sistema di qualificazione previste dall'art. 83, comma 2. Pertanto, l'omissione della segnalazione nei termini previsti comporterà l'avvio di un procedimento sanzionatorio finalizzato all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

L'art. 84, comma 4, lett. b) del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano alle imprese esecutrici i certificati di esecuzione lavori e li trasmettono in copia all'Osservatorio. Nel periodo transitorio, i certificati relativi all'esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall'Autorità utilizzando l'allegato B disponibile sul sito dell'Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all'estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell'Autorità per l'emissione dei CELMAE.

Con riferimento all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 2, del Codice relativo agli atti di programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti, concorsi di idee e concessioni, che devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C., si evidenzia che le informazioni ivi indicate coincidono, in parte, con quelle di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, per le quali l'Autorità, con la deliberazione n. 39/2016, ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni pubbliche sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione. Pertanto, nel periodo transitorio, l'obbligo di comunicazione in esame deve essere assolto con le modalità individuate nella richiamata deliberazione dell'Autorità.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 213, comma 9, nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità avvierà un procedimento sanzionatorio finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13 del medesimo articolo.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 maggio 2016

Il Segretario, Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

UFFICIO REGOLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

FAQ sul periodo transitorio

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo?

Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37.

Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe.

2. Per quali procedure di affidamento l'Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l'Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:

- agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
- all'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- all'acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui

all'art. 35, nonché all'acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

3. L'art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di servizi sociali rientranti nell'allegato IX del Codice?

A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l'applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall'art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell'art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

1. Quali sono le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice?

I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del Codice. Inoltre, l'art. 216, comma 14, prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice.

Art. 84, comma 4, lett. b) – certificati rilasciate alle imprese esecutrici dalle stazioni appaltanti.

1. Come si procede all'emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all'adozione dei nuovi modelli da parte dell'Autorità?

Nel periodo transitorio, i certificati relativi all'esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall'Autorità utilizzando l'allegato B disponibile sul sito dell'Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all'estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell'Autorità per l'emissione dei CELMAE.

Art. 213, comma 9 – Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Quali modalità devono essere seguite per l'inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l'acquisizione del CIG?

Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall'Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell'11/5/2016.

2. Come devono essere assolti gli obblighi di comunicazione all'ANAC fino all'adozione degli atti dell'Autorità con cui sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio medesimo?

Fino all'adozione degli atti dell'Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigore del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall'Autorità, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell'11/5/2016.

Art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Quale disciplina si applica ai contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali siano disposte modifiche contrattuali?

Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG.

2. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate indette a seguito di gare bandite in vigore del d.lgs. 163/06 andate deserte?

Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a)

e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigore del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.

3. Quale disciplina si applica in caso di procedure negoziate per le quali, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?

Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigore del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4. Quale disciplina si applica in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate effettuati in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

5. Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all'art. 278 del d.P.R. 207/2010 avviate in vigore del vecchio Codice?

L'art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo

Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l'approvazione dell'Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.

Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall'art. 183, comma 15, del Codice.

In forza della previsione contenuta nell'art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l'art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l'identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all'applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Comunicato del 31 maggio 2016

**Criticità rappresentate dalle SOA in conseguenza dell'entrata in vigore
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, talune Società Organismo di Attestazione hanno richiesto all'Autorità un pronunciamento su aspetti analitici, volto al superamento di straordinarie incertezze normative, che si intendono risolvere come segue.

- a.* È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto alla sopravvenuta carenza del requisito cui all'art. 63, comma 1 del d.p.r. 207/2010 per un'attestazione in corso di validità, ove tale requisito sia condizione necessaria per il mantenimento delle classifiche di qualificazione. L'art. 63, comma 4 del d.p.r. 207/2010 prevede che le SOA, appreso dell'annullamento o della decadenza della certificazione di qualità, avviano il procedimento *ex art.* 70, comma 7 del d.p.r. 207/2010 che richiama l'abrogato art. 40, comma 9-*ter* del d.lgs. 163/2006.
- b.* È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto all'adeguamento delle attestazioni rilasciate a società facenti parte di un consorzio stabile rispetto all'indicazione prevista all'art. 94, comma 3 del d.p.r. 207/2010, ai sensi della quale «Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile». Al riguardo, il Manuale sull'attività di qualificazione prevede che «Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 (sette giorni), il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare, a seguito del pagamento da parte dell'impresa consorziata della tariffa prevista per legge, una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio». È stato rilevato che le imprese partecipanti al consorzio stabile, anche a seguito di espresse richieste, non sottoscrivono un contratto cd. di variazione minima per l'aggiornamento della propria attestazione e sono stati sollevati dubbi sulla legittimità dell'avvio di un procedimento secondo l'abrogato art. 40, comma 9-*ter*, d.lgs. 163/2006.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

- c. È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto alla mancata previsione nel nuovo Codice delle previsioni contenute nell'art. 40, commi 3 e 9-ter, d.lgs. 163/2006.
- d. È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto aa. ai criteri di valutazione da adottare nell'ambito del procedimento di attestazione, con particolare riguardo ai contratti di attestazione sottoscritti sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006 per la qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici in avvalimento ai sensi degli artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010 visto che l'art. 50, d.lgs. 163/2006 non ha trovato conferma nel d.lgs. 50/2016; bb. alle abrogate previsioni contenute all'art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006, secondo cui «In relazione all'art. 40, comma 3, lett. b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all'art. 47, con le modalità ivi previste». Seppur abrogato l'art. 253, non risulta però abrogato il comma 2, lett. a) dell'art. 7, d.l. 210/2015 che posticipa al 31.07.2016 la scadenza per l'utilizzo dei requisiti speciali maturati negli ultimi dieci anni e, pertanto, è stato chiesto se debba ritenersi ancora vigente il termine predetto.
- e. È stato chiesto come debba comportarsi la SOA rispetto alla possibilità di attestare un consorzio stabile con le regole dettate dall'art. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006 (sommatoria classifiche), considerata l'abrogazione degli articoli 36, comma 7 e 34, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/06 e l'efficacia degli articoli 81 e 94 del d.p.r. 207/10 e dell'art 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016.

Con riferimento agli obblighi di accertamento delle SOA sui requisiti dimostrati dalle imprese ai fini del conseguimento dell'attestazione, di cui all'art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 (quesiti di cui alle lettere a., b. e c.), si ritiene che, con riferimento al periodo transitorio, è richiamata la vigenza delle norme di cui al d.p.r. 207/2010 (Parte II, Titolo III) sulla base di quanto previsto all'art. 216, comma 14, d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 83, comma 2, della medesima disposizione, nelle more dell'emanazione delle Linee guida a cura dell'ANAC. Ciò anche sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme del sistema di qualificazione transitoriamente vigenti, inclusi gli atti interpretativi e regolamentari dell'ANAC, che trova fondamento nell'art. 12 delle Preleggi.

Comunque, in via residuale, i principi della l. 241/1990, in ogni caso, legittimano un'azione delle SOA di riesame e declaratoria di decadenza delle attestazioni rilasciate, che trova fondamento nell'attività di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

attestazione svolta dalle medesime SOA e negli obblighi di controllo e di vigilanza su di esse incombenti ai sensi del d.p.r. 207/2010.

Ed invero, le SOA sono tenute ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere f) e g) del d.p.r. 207/2010, nello svolgimento della propria attività, a «verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78» e a «rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f)».

A quanto sopra si aggiunga che l'art. 70, comma 7, d.p.r. 207/2010 richiama espressamente il procedimento di accertamento dei requisiti, successivamente al rilascio dell'attestazione di qualificazione, richiamando tra l'altro l'art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006. Si legge, infatti, al comma 7: «Le SOA comunicano all'Autorità, entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice».

Fermo restando che l'art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 è richiamato dall'art. 70, d.p.r. 207/2010, il procedimento comunque resta disciplinato in maniera autonoma nel Regolamento anche in ragione degli obblighi di verifica in capo alle SOA. Anche l'art. 63, comma 4 del d.p.r. 207/2010 indica, che gli organismi di certificazione accreditati hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell'inserimento nel casellario informatico e, nello stesso termine «la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7». A ciò si aggiunga che l'art. 73, comma 2, lett. b), d.p.r. 207/2010 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 51.545 euro a carico delle SOA per lo svolgimento della propria attività «in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f), d.p.r. 207/2010».

Pertanto, l'abrogazione dell'art. 40, comma 9-ter, d.lgs. 163/2006 si ritiene non impatti sulla permanenza dei relativi poteri procedurali in capo alle SOA, che restano comunque disciplinati dall'art. 70 del d.p.r. 207/2010.

Con riferimento ai quesiti di cui alla lettera d, trovano ancora applicazione, nelle more dell'emanazione delle Linee guida a cura dell'ANAC e tenuto conto che i contratti di attestazione sono stati sottoscritti sotto la vigenza del d.lgs. 163/2006, gli artt. 88 e 89, d.p.r. 207/2010 e, in generale, i principi dettati all'art. 50, d.lgs. 163/2006.

Per quanto concerne la questione relativa alla vigenza o meno dell'art. 7, comma 2, d.l. 30.12.2015, n. 210 (conv. con l. 25.02.2016, n. 21) nella parte in cui prevede l'estensione al decennio e fino al 31.07.2016 del periodo utile per la dimostrazione di taluni requisiti di qualificazione, si ritiene che la norma, riferendosi ad un articolo del Codice abrogato (art. 253, d.lgs. 163/2006) debba ritenersi essa



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

stessa abrogata implicitamente con applicazione in via transitoria e nelle more dell'emanazione delle Linee guida, del d.p.r. 207/2010. In altri termini, per il futuro, i requisiti di ordine speciale dovranno essere verificati rispetto al quinquennio, come previsto dall'art. 83 del d.p.r. 207/2010.

Infine, con riferimento al quesito di cui alla lettera e. Part. 36, comma 7, d.lgs. 163/2006 e in generale la disciplina dei consorzi stabili, si ritiene transitoriamente vigente in ragione delle norme contenute agli artt. 81 e 94, d.p.r. 207/2010, che ad essa rinvia, tenuto conto anche delle indicazioni interpretative fornite dall'ANAC nel Manuale sull'attività di qualificazione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 giugno 2016

Il Segretario, Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Comunicato del 8 giugno 2016

Alle Stazioni Appaltanti
Alle Società Organismo di Attestazione
Alle Società concessionarie di servizi pubblici

Modalità di rilascio delle certificazioni di lavori svolti da concessionari di servizi pubblici

All'esito dell'indagine conoscitiva avviata dall'Autorità sulle modalità adottate dalle Società Organismo di Attestazione per il riconoscimento dei requisiti d'ordine speciale presupposti al rilascio dell'attestazione di qualificazione alle società concessionarie di servizi pubblici, operanti nei settori speciali sono emerse alcune criticità inerenti le modalità di rilascio delle certificazioni di esecuzione dei lavori svolti da tali società sia nell'ambito delle attività rientranti nel *core business* oggetto della concessione, sia in ambiti estranei al contratto di concessione.

Dette criticità, che possono ricondursi a tre tipologie differenti a seconda della natura della lavorazione eseguita (rientrante o meno nell'attività oggetto di concessione) e della effettiva diretta esecuzione da parte del concessionario, riguardano le certificazioni di esecuzione dei lavori valutate positivamente ai fini del riscontro del possesso del requisito minimo di idoneità tecnica, previsto dall'art. 79, c. 5, del d.p.r. 207/2010.

Precisamente si è riscontrato che:

1. Le lavorazioni eseguite direttamente (dal concessionario o dal solo socio operativo) connesse all'esercizio delle attività oggetto di concessione sono state certificate con CEL immessi a cura del medesimo concessionario nella Banca dati telematica. Ne deriva che:
 - a. il soggetto committente e il soggetto esecutore coincidono, quest'ultimo certifica oltre che l'entità dei lavori anche il buon esito;
 - b. non viene fornita evidenza delle eventuali imprese sub-affidatarie intervenute nello svolgimento delle lavorazioni;
 - c. essendo inserito il CEL nella banca dati telematica le S.O.A. ritengono soddisfatto il proprio onere di accertamento, con il mero riscontro dell'inserimento della certificazione dei lavori nella banca dati telematica dei CEL pubblici;
2. I lavori affidati dai concessionari a terzi esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori che riguardano le attività in concessione vengono utilizzati per la propria qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, sebbene totalmente eseguiti da



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

soggetti terzi. Tali lavori vengono ritenuti probanti del requisito di idoneità tecnica del concessionario, che pur assumendo la sola veste di committente, utilizza la facoltà prevista dall'art. 85 c. 1, del d.p.r. 207/2010, per i lavori subappaltati.

Ne deriva che i concessionari pur assumendo in dette circostanze la mera fisionomia di committenti utilizzano i lavori eseguiti da imprese terze ai fini della propria qualificazione, sfruttando il cosiddetto premio di coordinamento previsto per le imprese aggiudicatrici che sub-affidano opere a terzi esecutori;

3. I lavori affidati dai concessionari a terzi esecutori per la realizzazione di opere e/o lavori non direttamente collegate alle attività in concessione, vengono utilizzati per la propria qualificazione e certificati come lavori in conto proprio, in quanto considerati comunque connessi all'esercizio della propria attività.

Ne deriva che i concessionari, pur assumendo in dette circostanze la mera fisionomia di committenti, utilizzano i lavori eseguiti da altre imprese ai fini della propria qualificazione.

Preliminarmente si osserva che i servizi pubblici locali, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008 e della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011 (che riprendeva temi e contenuti dell'abrogato art. 23 bis) sono regolati, ad oggi, dal quadro giuridico comunitario - ora attratto anche nella disciplina del recente Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 - sulla scorta del quale l'affidamento del servizio può avvenire secondo tre diversi modelli:

1. tramite conferimento in favore di soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica (cd. esternalizzazione). I possibili modelli procedurali sono: appalto di lavori e/o servizi; concessione di lavori e/o servizi; concessione di costruzione e gestione; project financing; finanziamento tramite terzi;
2. tramite affidamento ad una società mista pubblico-privata. Il noto parere del Consiglio di Stato del 18 aprile 2007, n. 456, ha suggerito di equiparare la gara per l'affidamento del servizio pubblico alla gara per la scelta del socio, nel caso in cui quest'ultimo si configuri come un socio «industriale ed operativo». Tale posizione è stata avallata anche dalla Commissione Europea che, nella Comunicazione 5 febbraio 2008 (C/2007/661), ha sottolineato la difficile praticabilità di una doppia procedura di gara. La soluzione della gara unica aveva poi trovato riscontro normativo nella disciplina oggi abrogata dell'art. 4 che la declinava come gara cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. *in house providing*, che a seguito delle abrogazioni di cui sopra ha visto venire meno diversi vincoli cui era soggetto¹.

¹ cfr. art. 113 del d.lgs. 267/2000.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

La travagliata gestazione di una disciplina unitaria in tema di affidamenti in concessione di tali servizi, trova organica sistematizzazione, almeno per quanto qui di interesse, nell'art. 164 del d.lgs. 50/2016, in base al quale per l'affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore)² è chiamata all'applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle attività di cui all'allegato II del d.lgs. 50/2016³.

Stante l'esplicito rinvio, riportato al comma 2, dell'art. 164, all'applicabilità della parte I del codice si evince chiaramente che nell'affidamento del servizio (mediante concessione) la Stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) dovrà necessariamente individuare l'entità e la tipologia dei lavori connessi allo svolgimento del servizio da affidare, stante l'applicazione della previsione di cui all'art. 23 (rubricato: "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") che contempla già nel "progetto di fattibilità" "[...] l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche [...]".

Rivelatrici, sotto altro aspetto, sono sia la previsione dell'art. 28 (rubricato: "Contratti misti di appalto") del d.lgs. 50/2016 laddove si stabilisce che: "[...] L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per

² Cfr. d.lgs. 50/2016, Art. 3. (Definizioni), comma 1, "lett. a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; [...] lett. e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla parte II del codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

al fine della disciplina della parte III del codice, si considerano «enti aggiudicatori» gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II.

Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3".

³ Cfr. d.lgs. 50/2016 Allegato II - Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

*ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto*⁴, sia quella dell'art. 71 del Codice che, richiamando le informazioni obbligatorie che devono essere presenti nei bandi di gara, contempla ai sensi dell'allegato XIV, parte I, lettera C (settori ordinari) e parte II, sezione A (settori speciali) del d.lgs. 50/2016 la natura ed entità dei lavori e dei servizi oggetto di affidamento.

Anche la previsione di cui al comma 1 dell'art. 170 del nuovo Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, (rubricato: "Requisiti tecnici e funzionali") per cui: "*I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara*", ed ancora quella dell'art. 171, comma 3, lett. b) del citato codice ove segnatamente si prescrive che: "*nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte (deve essere inserita la previsione) che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche [...]*", impongono la necessità che la concessione di servizio pubblico laddove, in termini generali, è subordinata ad un piano di ammodernamento e/o ampliamento dell'infrastruttura, debba individuare l'entità e la tipologia dei "lavori" già nella fase di affidamento della stessa.

Tale assunto trova conferma nel comma 1 dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016, laddove si prevede che nel calcolo del valore della concessione, venga contemplata la stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione.

Nel senso sopra indicato vanno anche le discipline di settore, quale ad esempio quella del servizio idrico integrato che al comma 2-bis dell'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prescrive che: "*[...] le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio [...]*"; ed ancora per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, si prevede all'art. 202 del medesimo decreto legislativo (d.lgs. 152/2006) che lo stesso affidamento dovrà svolgersi "*mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali ...*" (attuale art. 113 del d.lgs. 207/2000).

Lo stesso dicasi nella concessione di distribuzione del gas "*affidata esclusivamente mediante gara ... aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti*" (cfr. art. 14, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), rimandando, per l'individuazione dell'entità e la tipologia dei lavori da eseguirsi sull'infrastruttura, al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 (G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015)⁵.

⁴ Tale norma è generalmente applicabile anche nei settori speciali stante il richiamo di cui all'art. 114, comma 1, del codice.

⁵ Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46 bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Lo stesso vale per il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ove il comma 2 dell'art. 18 prevede “[...] *Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare: a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio o dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste [...]*”.

Nel ritenere dunque che i concessionari di un servizio pubblico sono sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a terzi, i “lavori” nel rispetto della disciplina di settore degli appalti pubblici, si ritiene che con l'affidamento del servizio pubblico la stazione appaltante (amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore)⁶ è chiamata all'applicazione del codice dei contratti pubblici parte II e/o III a seconda che si versi o meno nelle attività di cui all'allegato II del d.lgs. 50/2016⁷.

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 testo coordinato dm 12 novembre 2011 n. 226 con dm 20 maggio 2015).

⁶ Cfr. d.lgs. 50/2016, Art. 3. (Definizioni), comma 1, “lett. a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; [...] lett. e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla parte II del codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

al fine della disciplina della parte III del codice, si considerano «enti aggiudicatori» gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera f) del presente comma;

2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II.

Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3”.

⁷ Cfr. d.lgs. 50/2016 Allegato II - Attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma 1



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Anche dal richiamo alla parte I del codice discende chiaramente che nell'affidamento del servizio (mediante concessione) la stazione appaltante (*rectius*: amministrazione aggiudicatrice e/o ente aggiudicatore) dovrà necessariamente individuare l'entità e tipologia dei lavori strumentali all'esecuzione del servizio che viene posto a gara, stante l'applicazione della previsione di cui all'art. 23 (rubricato: "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") che contempla già nel "progetto di fattibilità" "[...] l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche [...]".

Alla luce di quanto premesso si osserva che i concessionari di un servizio pubblico sono sempre tenuti ad eseguire, ovvero ad affidare a terzi, i "lavori" nel rispetto della disciplina di settore degli appalti pubblici (odierno d.lgs. n. 50/2016).

Dunque, anche alla luce dell'art. 31, comma 4, lettera i), del d.lgs. 50/2016, che impone al RUP la verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni, l'immissione nella Banca dati telematica delle certificazioni dei lavori eseguiti dai concessionari deve necessariamente rimanere incardinata in capo alla stazione appaltante (concedente), una volta verificata la sussistenza delle condizioni di legge.

L'immissione nella Banca dati telematica delle certificazioni dei lavori rilasciate dai soggetti concedenti dovrà tenere in debito conto che, ai sensi del decreto del d.p.r. 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), il "certificato" è "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche".

Che a tale specie si riconduce lo stesso certificato di esecuzione dei lavori (*ex* art. 83, comma 4, del d.p.r. 207/2010 tuttora vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016), ossia l'atto con cui il committente - di opere pubbliche e private - dichiara nei modi indicati dall'allegato B e B1 del d.p.r. 207/2010, ai fini della certificazione SOA, che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito dietro il mero riscontro tecnico della tipologia del lavoro effettuato e della sua rispondenza alle categorie di classificazione.

Per quanto sopra, si ritiene ragionevole e proporzionato indicare alle S.O.A., alle S.A. ed ai concessionari di servizi pubblici quanto segue:

Per quanto concerne le certificazioni delle lavorazioni eseguite direttamente dal concessionario o dal socio operativo, in esercizio delle attività oggetto di concessione, tali certificazioni dovranno essere immesse nella Banca dati telematica dei Cel pubblici a cura del soggetto concedente (esclusivamente di natura pubblica).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Per quanto concerne le lavorazioni affidate dal concessionario a imprese terze, si ritiene che tali lavorazioni devono essere attribuite e certificate dal concessionario ai soli soggetti esecutori a meno che il medesimo concessionario appaltante non dimostri di aver assunto diretta responsabilità nei confronti del concedente. Il CEL dovrà, pertanto, essere rilasciato con le modalità previste dall'art. 86, c. 2 e 5 del d.p.r. 207/2010 alle imprese effettivamente esecutrici e non potrà concorrere alla qualificazione del concessionario.

Tali lavorazioni potranno essere, altresì, valutate anche a favore del concessionario, con la metodologia disciplinata dall'art. 85, c. 1, del d.p.r. 207/2010 qualora il concessionario committente compri con idonea documentazione di aver assunto un concreto ruolo di coordinamento e sorveglianza per le opere affidate a terzi. In tal caso almeno la progettazione dell'intervento e la direzione tecnica dell'esecuzione dovrà essere curata direttamente dal concessionario e la documentazione idonea a tale dimostrazione dovrà essere prodotta alla SOA e oggetto di opportuni riscontri di veridicità.

Per quanto concerne la modalità di rilascio, il CEL potrà seguire la logica di rilascio dei CEL pubblici, ove l'affidamento sia stato disposto con procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici, oppure quella dei CEL privati (art. 86, commi 2 e 5, del d.p.r. 207/2010) ove l'affidamento sia stato effettuato senza procedura ad evidenza pubblica. In tale ultimo caso - anche se immesso in banca dati - il CEL dovrà essere corredato della documentazione prevista dalle disposizioni regolamentari richiamate.

Le Società Organismo di Attestazione, uniformando il proprio comportamento, dovranno procedere alla revisione di tutte le attestazioni già rilasciate, in occasione della verifica triennale o in occasione del primo rinnovo, con la valutazione delle sole certificazioni di esecuzione lavori rilasciate nel senso suindicato.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 giugno 2016

Il Segretario, Maria Esposito



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Comunicato del 3 agosto 2016

Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016

Con il comunicato del Presidente del 31 maggio 2016 (“Criticità Codice dei contratti d.lgs. 50/2016”) e con le Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016 sono state affrontate prime questioni interpretative relative al sistema unico di qualificazioni degli esecutori di lavori pubblici, connesse all’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016 (di seguito “Nuovo codice dei contratti”) e relative all’individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’approvazione delle Linee guida, previste dall’art. 83 del Nuovo Codice dei contratti.

Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche ermeneutiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale *vacatio legis* che ne sarebbe derivata.

In particolare, le problematiche sollevate si riferiscono:

- a) all’**avvalimento nel sistema unico di qualificazione**; l’art. 88 del d.p.r. 207/2010 regolava la qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata, richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma quest’ultima abrogata e non riproposta espressamente nel Nuovo Codice;
 - b) alle **lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate**; i commi 12-*bis*, 14-*bis* e 15 dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r. 207/2010, secondo l’allegato B1 (*Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma 14 e 15, del Regolamento*) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato;
 - c) alla **dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica**; il comma 23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r.
-



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall'art. 87, comma 2, del medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale;

- d) alla **possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti**; il Nuovo Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all'art. 253, comma 9-*bis*, d.lgs. 163/2006 - come, da ultimo, modificata dall'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 - che consentiva alle imprese richiedenti l'attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d'ordine speciale, l'arco temporale decennale, anziché quello quinquennale, ordinariamente previsto dall'art. 83 del d.p.r. 207/2010.

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 3 agosto 2016, si è occupato delle problematiche da ultimo brevemente sintetizzate e, con riferimento a quelle indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)*, ha ritenuto che esse saranno affrontate *ex professo* con le linee guida previste dall'art. 83 del Nuovo codice dei contratti e che, nelle more della loro adozione - in virtù di quanto stabilito dall'art. 83, comma 2 e 216 comma 14 del medesimo Nuovo codice ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di *vacatio legis* - le disposizioni tutte del d.p.r., poco sopra richiamate, devono ritenersi, *medio tempore*, ancora vigenti ed, in conseguenza di tale vigenza, deve ritenersi, ai limitati fini in esame, applicabile quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall'art. 88 del citato d.p.r. n. 207/2010.

Con riferimento, invece, alla questione di cui al punto *d)*, il Consiglio ha ritenuto che le imprese, solo per variare l'attestazione originaria, conseguita sulla base di un contratto sottoscritto con la SOA prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, possano usufruire ancora della deroga - introdotta dal d.l. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 25 febbraio 2016, n. 21 - e solo per le lavorazioni svolte nel decennio antecedente la stipula del medesimo contratto di attestazione; in tal caso, quindi, le SOA potranno valutare positivamente, ai fini dell'incremento della qualificazione, la quota parte dei lavori realizzata prima della sottoscrizione del medesimo contratto originario.

Qualora, successivamente al 19 aprile 2016 (data di pubblicazione in G.U. del Nuovo codice dei contratti), l'impresa sottoscriva un contratto integrativo e di variazione dell'attestazione in corso di validità, finalizzato ad incrementare la qualificazione già conseguita, con il riconoscimento di ulteriori lavori eseguiti successivamente alla data di stipula del contratto originario, l'estensione al decennio del periodo documentabile non sarà assolutamente applicabile - non potendosi più applicare la deroga da ultimo indicata, caducata *ex lege* in virtù dell'entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti - con la conseguenza che tutte le certificazioni esibite nelle categorie di cui si chiede l'integrazione - anche quelle



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

esibite in sede di rilascio della prima attestazione - dovranno essere ricondotte all'arco temporale ordinario di 5 anni antecedenti la stipula del contratto di integrazione della attestazione originaria.

Il Consiglio ha, altresì, disposto di rendere note tali indicazioni ermeneutiche attraverso un comunicato del Presidente, per consentire a tutte le SOA di conoscere l'orientamento dell'Autorità e di adeguarsi ad esso.

Firmato

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 5 agosto 2016

Rosetta Greco

